

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)(1)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016